

SCHEMA DI LEGGE SUI PARCHI NAZIONALI

*approvato dalla Commissione per la conservazione della Natura
e delle sue risorse del C. N. R.*

La Commissione per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, si è trovata concorde sul seguente schema di legge sui Parchi Nazionali, intesa come legge-quadro, contenente, cioè, i principi fondamentali da valere per queste istituzioni. Tali principi, mentre non turberanno la vita dei Parchi esistenti, ed anzi ne garantiranno meglio le finalità, consentiranno di porre in essere altre Istituzioni del genere su basi meglio determinate.

Pertanto, mentre i Parchi esistenti potranno sulla linea della loro tradizione, anche legislativa, ricercare dei perfezionamenti, pure a mezzo di testi unici, delle loro leggi e dei loro regolamenti, adeguandoli alla legge-quadro, i nuovi Parchi potranno già sorgere ispirandosi ai principi della legge medesima.

Uno dei principi in essa affermati è quello della ampiezza del territorio perché si possa mantenere o creare un Parco e quello di una tendenza a conseguire il massimo di difesa integrale della Natura in ogni Parco.

È stata considerata la situazione degli insediamenti umani e sono state previste norme di equilibrio e di moderazione per quanto concerne le attività economiche.

Viene lasciata al legislatore la determinazione, caso per caso, dei modi e termini della costituzione, istituzione e amministrazione di ogni Parco, le quali debbono necessariamente aderire a condizioni ambientali ed ispirarsi a situazioni contingenti e di ordine pratico.

Infine, sono state ritenute di ordine ge-

nerale e di valore essenziale sia le esenzioni fiscali, per queste Istituzioni che quasi mai possono raggiungere la pienezza dei finanziamenti ad esse necessari, sia talune norme penali, soprattutto come aggravamento rispetto a quelle esistenti e come adeguamento delle sanzioni rispetto a forme di criminalità che sono sempre più incompatibili con le moderne, sentite esigenze di protezione della Natura.

ART. 1

I Parchi Nazionali possono essere istituiti su territori di notevole estensione, rilevanti per rarità e interessi geologici, zoologici, botanici e di bellezze naturali e panoramiche.

L'interesse e la rarità possono essere considerati sia singolarmente che nel loro insieme.

ART. 2

Qualora, pur riscontrandosi gli interessi e le rarità di cui all'articolo precedente, il territorio non sia di notevole estensione, in luogo di Parchi Nazionali possono essere istituite « Riserve Naturali » con propri ordinamenti.

ART. 3.

I Parchi Nazionali hanno lo scopo preminente di conservare, nel suo equilibrio biologico, l'ambiente naturale caratteristico dei luoghi, di offrire un campo di osservazione e di studio non turbato dall'opera dell'uomo e di educare l'animo alla contemplazione delle bellezze della natura ed al rispetto di questa in tutte le sue manifestazioni.




Fig. 1. - 15-9-1961

La Grivola (m 3969), parete S.O., fotografata dal versante opposto della Valsavaranche nel Parco Naz. Gran Paradiso. È il tipico habitat dello stambecco, specialmente durante l'inverno.

(Foto Umberto Roedle, Germania)



Fig. 2. - 12-12-1961 - temperatura 15-20 sottozero - Valsavaranche (quota 2.800)

Una eccezionale foto dell'atteggiamento amoroso dello stambecco maschio che, mediante futo, ha individuato quale delle due femmine è più prossima alla piena fase estrale (dura al massimo 48 ore!). Lo stambecco durante la sua fase calorica (dalla fine novembre al 10-12 gennaio) tiene in permanenza la coda ribaltata sulla schiena. Rimane talvolta delle ore nello stesso atteggiamento senza mai manifestare la violenza del camoscio.

(Foto Umberto Roedle, Germania)




Fig. 3. - Parco Nazionale d'Abruzzo. Un aspetto della camosciara.

ART. 4

Nei Parchi Nazionali sono delimitate particolari zone, suscettibili di ampliamento, nelle quali l'ambiente naturale è conservato, in senso assoluto, nella sua integrità.

Nel rimanente territorio possono essere consentite attività economiche, quali utilizzazioni forestali, coltivazioni agricole e pascolo, limitate e disciplinate da norme regolamentari.

In via eccezionale, possono essere ammesse attrezzature turistiche, ricettive e sportive in località marginali.

ART. 5

Ai fini di quanto disposto dagli articoli 3 e 4, nei Parchi Nazionali, salvo le autorizzazioni previste dalle norme regolamentari di ciascun Parco, è fatto divieto di:

a) introdurre specie estranee di animali e vegetali;

b) raccogliere qualsiasi specie vegetale, catturare qualsiasi animale, immettere animali senza il preventivo controllo sanitario;

c) esercitare la caccia e la pesca;

d) introdurre armi ed esplosivi e qual-

siasi altro mezzo distruttivo e di cattura;

e) captare sorgive, costituire gallerie, canali di gronda, sbarramenti a scopo idroelettrico;

f) coltivare cave e miniere;

g) intervenire in qualsiasi altro modo che sia in contrasto con le finalità dei citati articoli 3 e 4, come: costruire opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere; allestire attendamenti e campeggi; praticare l'esercizio dello sport sciatorio organizzato; accendere fuochi all'aperto; transitare con mezzi motorizzati; sorvolare a bassa quota e atterrare con aereo ed elicotteri; produrre suoni, rumori e luci; organizzare manifestazioni folcloristiche; introdurre cani non di servizio; introdurre macchine fotografiche e cinematografiche per riprese commerciali; svolgere qualsiasi attività pubblicitaria, ecc.

ART. 6

L'ordinamento e la gestione dei Parchi Nazionali possono essere affidati o all'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali o ad Enti autonomi, istituiti con apposito provvedimento legislativo.

Gli Enti Autonomi sono sottoposti alla




Fig. 4. - Parco Nazionale d'Abruzzo. Orsacchiotti

sorveglianza del Ministero per l'Agricoltura e per le Foreste.

ART. 7

Alle spese per il funzionamento dei Parchi Nazionali si provvede con i contributi dello Stato, degli enti locali ed eventualmente di Associazioni, di privati, con donazioni e lasciti e con i proventi derivanti dalla gestione dei Parchi stessi.

Ai Parchi Nazionali sono concesse le esenzioni di cui al R.D.L. 6 Dicembre 1937, n. 2258.

ART. 8

I Parchi Nazionali con una quota parte, non inferiore a un decimo, delle disponibilità di bilancio, oltre che con eventuali contributi di carattere straordinario, provvedono alla costituzione di un fondo per l'acquisto o l'esproprio di terreni facenti parte dei Parchi stessi e particolarmente di quelli compresi nelle zone di cui al primo comma dell'art. 4.

Ai Parchi Nazionali è riservato l'esercizio del diritto di prelazione sui trasferimenti di proprietà che si effettuano nei loro territori.

ART. 9

Con appositi annuali stanziamenti di bilancio i Parchi Nazionali provvedono a corrispondere compensi per le limitazioni alle attività di cui all'art. 5 in quanto concerne la attività agraria e quella silvo-pastorale. La natura delle attività economiche ammesse al compenso nonché l'entità e le modalità di erogazione saranno stabilite dai regolamenti di ciascun Parco.

Con i medesimi stanziamenti i Parchi Nazionali possono concedere contributi per opere di miglioria e di ricostruzione di ambienti naturali.

ART. 10

Chiunque esegue nei Parchi Nazionali opere e manufatti non autorizzati, anche a carattere temporaneo, è tenuto, a proprie spese, alla loro demolizione, alla riduzione in pristino stato della località manomessa, nonché al risarcimento dell'eventuale maggiore danno arrecato. Ciò indipendentemente dalle sanzioni comminate dalle altre leggi.

Se il trasgressore non ottempera entro



Fig. 5. - *Il Circeo visto dalla duna a Torre Paola.*

il termine prefissogli alla demolizione ed alla riduzione in pristino si provvede di ufficio e la nota delle spese è riscossa, a favore del Parco, secondo le norme della vigente legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 11

Ferme restando le pene pecuniarie previste nelle leggi di ciascun Parco, è punito con l'arresto fino a quattro mesi chiunque uccide, ferisce o cattura, nel territorio dei Parchi Nazionali, gli animali protetti.

Parimenti è punito con l'arresto fino a venti giorni chi introduce nei predetti territori armi, munizioni, cani, mezzi e stru-

menti atti alla cattura o alla uccisione degli animali protetti e chiunque, con qualsiasi mezzo o strumento provoca o tenta di provocarne lo spostamento fuori dei confini del Parco.

Le infrazioni predette importano anche la confisca, a favore del Parco, delle armi, delle munizioni, dei cani, dei mezzi e degli strumenti nonché dell'eventuale prodotto della pesca e della caccia.

ART. 12

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.